



Lo Statuto Sezionale

4° puntata

Cosa vediamo oggi in questi 10 minuti

TITOLO III (parte seconda) –Sezione- Consiglio Direttivo

Art. 19 (Composizione e funzioni)

Art. 20 (Durata e scioglimento)



Lo Statuto Sezionale

TITOLO III

Sezione- Consiglio Direttivo.

Art. 19 –Composizione e funzioni (1 di 3)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di numero 9 componenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- Convoca l'Assemblea dei Soci;
- Propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- Nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17;
- Redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- Pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;



Lo Statuto Sezionale

TITOLO III

Sezione- Consiglio Direttivo.

Art. 19 –Composizione e funzioni (2 di 3)

- Adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- Delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- Cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- Delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- Delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- Delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;



Lo Statuto Sezionale

TITOLO III

Sezione- Consiglio Direttivo.

Art. 19 –Composizione e funzioni (3 di 3)

- Nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
- Delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- Cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
- Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere ed il segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.
- La Sezione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.



Lo Statuto Sezionale

TITOLO III

Sezione- Consiglio Direttivo.

Art. 20 –Durata e scioglimento

- Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente dura in carica non più di tre anni, è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
- Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive.
- Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito. Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.
- In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.